



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 14/04/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE UFFICI E SERVIZI
CONTENENTE LE DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE (ART.93 C.7 E SEGUENTI DEL D.LGS.12 APRILE 2006 N.163 E SS.MM.II.**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti

Presiede l'adunanza il Mario Sassu in qualità di Sindaco

Sassu Mario	SINDACO	P
Carta Alessandro	ASSESSORE	P
Soddu Luciano	ASSESSORE	P

risultano presenti n.3 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che testualmente recita:

«Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

.....omissis.....

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

.....omissis.....»

Considerato che i commi 5 e 6 dell'art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali testualmente disponevano:

[«Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione.

.....omissis.....

5. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 10-quater a), del D.L. 23.10.2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le corresponsioni dell'incentivo è disposta dal dirigente proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. (Comma così modificato dall'art. 3, c. 1.n, del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

.....omissis.....»];

Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente che partecipa al processo di redazione dello studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione (con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio destinato a "fondo per la progettazione interna" sul quale far convogliare la quota parte di detti stanziamenti), questa amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n.93 e 97rispettivamente del 25.10.2004 e06.11.2008 aveva

provveduto ad adottare il “Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna”.

Dato atto, inoltre, che con l’art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio “fondo per la progettazione interna” e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all’art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l’onere dell’adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito “fondo per la progettazione e l’innovazione”.

Posto che i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che:

«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

.....omissis.....

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

7-ter. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

.....omissis.....»;

Visto lo schema contenente le modalità di Ripartizione degli incentivi per la progettazione denominato “Integrazione al Regolamento degli uffici e servizi contenente le modalità di ripartizione degli incentivi per la progettazione” : , il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale (da doversi approvare con la presente deliberazione) e con il quale si sono concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa, con verbale n.1 del 16.03.2016 le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell’ente della quota parte del “fondo per la progettazione e l’innovazione” (nella misura dell’80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. “incentivi di progettazione interna”, tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di

detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

- a) le risorse finanziarie del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli "incentivi di progettazione interna" è stabilito nella misura dell'80% delle risorse stesse;
- b) la restante quota del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* destinate a "incentivo di progettazione interna" tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall'incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- d) gli "incentivi di progettazione interna" complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita:

«È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" approvato con G.C. N. 131 del 31.12.2010 ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Con voti unanimi, favorevoli.

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, la integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e Servizi approvato con G.C. 131 del 30.12.2010 contenente le nuove disposizioni sulla **ripartizione degli incentivi per la progettazione**», che si compone di n.10 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 e 97rispettivamente del 25.10.2004 e del 06.11.2015 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
5. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);
6. di stabilire, inoltre, che gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 e 97rispettivamente del 25.10.2004 e del 06.11.2008, a cui si rimanda.
7. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
8. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della presente deliberazione.



COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

All'art. 93 c.7 bis e seguenti del D.Lgs 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.

- Articolo 1- OBIETTIVI E FINALITA'
- Articolo 2- CAMPO DI APPLICAZIONE
- Articolo 3- COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO
- Articolo 4- CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- Articolo 5- RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
- Articolo 6- INCARICHI INTERI O PARZIALI
- Articolo 7- TERMINI PER LE PRESTAZIONI
- Articolo 8- PENALITA' PER ERRORI ODO OMISSIONI PROGETTUALI
- Articolo 9- PAGAMENTO DEL COMPENSO
- Articolo 10- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 1-OBIETTIVI

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni -di seguito denominato "codice"-, definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ARTICOLO 2- CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 93 c.7 -bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, manutenzioni straordinarie quali demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
4. Restano escluse dall'attribuzione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 93 c.7 ter, le attività di manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 3- COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio della stazione Appaltante previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro viene destinato un fondo per la progettazione e l'innovazione non superiore al 2% dell'importo netto a base di gara.
2. L'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa del personale, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione dei vari livelli di progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'importo dell'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ARTICOLO 4 -CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritti, nonché della complessità e dall'entità dell'opera e della natura delle attività.
2. Lo stesso Responsabile del settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato di progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - Il Responsabile del procedimento
 - Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, Comma 4 e 253 Comma 16 del codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati
 - Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - Gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 - I collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facente parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati

economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

- Ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, anche di carattere amministrativo, all'attività del Responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del settore individuato ai sensi dell'art. 5 Comma 1 ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 5- RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (FP)

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del settore competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.
2. Per progetti a base di gara inferiore alla soglia comunitaria lavori, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,60% (pari all'80% del 2,00%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (pari al 2,00%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) Al Responsabile del procedimento 1,00%
 - b) Al progettista/i 0,15% di cui:
 - per studi di fattibilità e progettazione preliminare 0,05%
 - per la progettazione definitiva 0,50%
 - per la progettazione esecutiva 0,45%
 - c) Al direttore/i dei lavori 0,05%
 - d) Al coord. per la sicurezza in fase di progettazione 0,05%
 - e) Al coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione 0,05%
 - f) L'ulteriore personale diverso da quello incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale e anche di carattere amministrativo, all'attività del Responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, e al piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione 0,30%.
3. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria lavori l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,52% (pari all'80% dell'1,9%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (pari all'1,9%), secondo la ripartizione del comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 6- INCARICHI INTERI O PARZIALI

1. Qualora l'incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno di ciascun componente in base all'effettiva partecipazione all'attività e del contributo effettivamente prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità valutato dal responsabile del Settore.

2. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Funzionario Responsabile del settore competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
3. Nell'ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale del Settore che ha operato per lo specifico progetto.
4. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal Presente Regolamento e pertanto non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell'incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni, che sono quindi a carico dell'Ente: studi ed indagini di natura specialistica, indagini geologiche, sondaggi e pratiche catastali e patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

ARTICOLO 7- TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto: i termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimenti di conferimento dell'incarico; i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo/ regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme e/o dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti e delle strutture interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 8- PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132 comma 1 lettera e) del codice, al Responsabile del Procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto alcun incentivo, ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi contrattuali nell'esecuzione dei lavori, per fatti imputabili al personale incaricato della direzione lavori e/o del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, con provvedimento del Responsabile del Settore verrà applicata una penale di riduzione dell'incentivo della prestazione parziale ritenuta responsabile fino ad un massimo del 10%.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti previsti dagli articoli 158 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo, del codice, così come non sono

computati gli incrementi dei costi derivanti da perizie di variante suppletive redatte in applicazione dell'articolo 132, comma 1, lettera a) b) c) e d) e comma 3 secondo periodo, del codice.

ARTICOLO 9-PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore competente.
2. La liquidazione del FP indicato ai punti a) e f) dell'art. 5- avverrà in due fasi: la prima, pari al 50 % dell'importo dovuto, all'approvazione della progettazione esecutiva; la seconda, pari al 50 % dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio (o approvazione del certificato di regolare esecuzione) o, se si ricade nella fattispecie, all'atto del collaudo definitivo.
3. La liquidazione del FP indicato ai punti b), c), d) dell'art. 5 avviene in un'unica fase: 100% dell'importo dovuto all'approvazione della progettazione esecutiva.
4. La liquidazione del FP indicato al punto e) dell'art. 5 avviene in un'unica fase: 100% dell'importo dovuto ad avvenuto collaudo provvisorio (o approvazione del certificato di regolare esecuzione) o, se si ricade nella fattispecie, all'atto del collaudo definitivo.
5. La liquidazione dell'incentivo a favore dello stesso Responsabile del Settore competente, qualora ricopra i vari ruoli di cui all'art. 5, verrà adottata dal Responsabile del Servizio Personale.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
7. Il 20% del Fondo destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini potrà essere liquidato, per intero, dopo l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori.

ARTICOLO 10- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento si applica per opere pubbliche o lavori, la cui progettazione sia stata approvata successivamente al 19.08.2014, data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13 bis della L.114/14. Gli incentivi già maturati alla data del 18.08.2014 saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al codice e al regolamento di cui al D.P.R.5 ottobre 2010 n.207
3. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n.93 del 25.10.2004 e n. 97 del 06.11.2008.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11/04/2016

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mario Sassu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matteo Manca

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 19/04/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 19/04/2016

IL SEGRETARIO
F.to Matteo Manca

Copia conforme all'originale

Li, 19/04/2016
